

STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE

VENEZI@OPPORTUNITA'

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Venezia (di seguita denominata Camera di commercio), ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e degli articoli 18 comma 2 lettera e) e 40 dello Statuto della Camera di commercio di Venezia, un'Azienda Speciale denominata [Venezi@Opportunità](#)

L'Azienda ha sede legale ed amministrativa in Venezia.

ARTICOLO 2 – SCOPI E FINALITÀ

L'Azienda, nell'ambito della promozione degli interessi generali delle imprese di cui all'art. 2 della legge 580/93, si prefigge le seguenti finalità:

1. La promozione della conoscenza, della diffusione, della commercializzazione delle produzioni, in particolare quelle tipiche, della provincia di Venezia nei mercati interni ed esteri, specialmente a favore delle piccole e medie imprese, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei ed efficaci;
2. La crescita della qualità e la diffusione dell'innovazione tecnologica nei confronti delle imprese appartenenti a tutti comparti economici come presupposto necessario per la realizzazione della finalità sopra richiamata;
3. La razionalizzazione, il potenziamento la qualificazione ed il coordinamento degli interventi informativi e promozionali dell'economia veneziana supportando la Camera di commercio nell'offerta dei servizi alle imprese;
4. La valorizzazione del territorio provinciale sotto il profilo del marketing territoriale e dello sviluppo di opportunità anche attraverso le moderne tecnologie informatiche e telematiche;
5. La promozione dei marchi e la certificazione dei prodotti;
6. La progettazione e l'attuazione di interventi a favore dello sviluppo del sistema delle imprese attraverso la partecipazione, anche diretta, a programmi europei, nazionali, regionali e locali;
7. La formazione collegata alle finalità appena espresse, non solo per il mondo delle imprese ma anche per le pubbliche amministrazioni;
8. L'aiuto alla crescita di nuove imprese attraverso il sostegno a progetti imprenditoriali realizzati dai giovani, dalle donne e da soggetti svantaggiati;
9. La gestione di servizi ed attività delegate dalla Camera di commercio.

Nella realizzazione delle finalità sopra richiamate l'Azienda, potrà organizzare tutte le iniziative e le attività ritenute utili e necessarie ed opererà secondo il principio della sussidiarietà e della cooperazione con i soggetti che già operano nel territorio, avvalendosi o ricercando la collaborazione di tutti i potenziali partner pubblici o privati.

L'Azienda, in particolare, ricercherà ogni utile rapporto con le varie articolazioni del sistema camerale ed, avvalendosi anche di organizzazioni esterne, potrà partecipare in organismi che perseguono finalità analoghe.

ARTICOLO 3 – ORGANI

Sono Organi dell'Azienda:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei revisori dei Conti;

ARTICOLO 4 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dalla Giunta camerale. La durata coincide con quella della Giunta. In caso di scioglimento anticipato della Giunta, Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino alla nomina del nuovo.

Il Consiglio è composto dal Presidente della Camera di commercio o da un altro componente della Giunta camerale che lo presiede, e da un minimo di 4 ad un massimo di 6 consiglieri in rappresentanza dei comparti economici dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, individuati tra i componenti del Consiglio della Camera di Commercio

Possono far parte del Consiglio, previo versamento di una quota annuale, con un proprio rappresentante, le Associazioni economiche, altri organismi ed enti pubblici o privati, nonché gli istituti di credito.

Al fine di mantenere un raccordo operativo con la Camera di commercio, è autorizzato ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione fa parte al Consiglio di Amministrazione anche il Segretario Generale della Camera di commercio, con funzioni consultive o un dirigente da lui delegato.

Agli amministratori, spettano gli emolumenti nella misura determinata dalla Giunta camerale secondo le vigenti disposizioni.

Nell'ipotesi di conferimento ad un consigliere di deleghe gestionali, Il Consiglio fisserà un congruo emolumento.

I consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a due sedute consecutive del Consiglio, ovvero qualora venga meno il requisito di cui al precedente comma 2

In caso di scioglimento anticipato della Giunta, Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino alla nomina del nuovo.

ARTICOLO 5 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Azienda, nei limiti indicati dal presente statuto. In particolare:

- Nomina tra i consiglieri un Vicepresidente;
- Nomina il direttore dell'Azienda, d'intesa con la Giunta camerale;
- Compila il bilancio preventivo determinando le eventuali quote annuali ed il conto consuntivo nei modi previsti dalla vigente normativa;
- Approva i regolamenti interni per il buon funzionamento dell'Azienda e quelli relativi alla gestione di servizi eventualmente assunti;
- Approva i programmi aziendali sulla scorta degli indirizzi determinati dalla Giunta camerale;
- Delibera e comunica alla Giunta, per l'approvazione, gli impegni pluriennali.
- delibera la partecipazione dell'azienda a consorzi, società, associazioni, dopo aver acquisito il positivo parere da parte della Camera di commercio di Venezia analogamente anche per la partecipazione ad accordi di programma, Intese programmatiche ed altri moduli collaborativi con soggetti pubblici e privati, nel caso comportino impegni di spesa per l'azienda;
- verifica la rispondenza dell'attività di gestione del direttore agli obiettivi fissati, ai programmi approvati, sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione.

ARTICOLO 6 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in relazione alle esigenze dell'Azienda con avviso contenente l'ordine del giorno della riunione, da spedire anche a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza può essere convocato anche con telegramma da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal presidente, quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei componenti il Consiglio stesso.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti al Presidente sono assegnati due voti.

Per la trattazione di specifici problemi possono, con decisione preliminare del Presidente, essere ammessi a partecipare alle riunioni esperti qualificati con funzioni consultive.

ARTICOLO 7 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Azienda, ha la firma e la legale rappresentanza. Convoca il Consiglio e formula l'ordine del giorno. Adotta i provvedimenti con i poteri del Consiglio in caso di urgenza e di necessità, da sottoporre a ratifica nella

prima riunione utile. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente riferisce periodicamente alla Giunta camerale in merito allo stato di attuazione dei programmi annuali e pluriennali dell'Azienda.

ARTICOLO 8 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto ed opera secondo le disposizioni di cui alla legge 29/12/1993, n. 580 e al DPR 2 novembre 2005, n. 254 .

Al Revisore spetta un emolumento annuo che viene determinato al momento dell'insediamento nella misura fissata dai competenti organi camerali in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 9 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale, qualora non coincida con il Segretario Generale della Camera di commercio o altro dirigente camerale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione d'intesa con la Giunta camerale, ed il suo rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale della categoria dei dirigenti di aziende commerciali.

Sovraintende alle attività amministrative, contabili ed organizzative dell'azienda, nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e del regolamento di gestione patrimoniale e finanziario di cui al DPR 2 novembre 2005 n. 254, nei limiti e con i poteri che vengono definiti dal Consiglio di Amministrazione con apposito provvedimento di delega.

Il direttore dell'azienda opera nell'ambito delle competenze dirigenziali definite dalle norme e degli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione. Esercita, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'Azienda verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Il direttore dell'Azienda partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione curando la segreteria e la verbalizzazione delle riunioni.

Articolo 10 - Obbligo di astensione

I Componenti degli organi aziendali hanno l'obbligo astenersi dal prendere parte delle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

Il divieto di cui al precedente comma, comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla seduta.

Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Direttore, che viene sostituito nelle funzioni dal componente del Consiglio più giovane di età.

ARTICOLO 12 – ENTRATE DELL’AZIENDA

L’Azienda provvede a conseguire le proprie finalità con le seguenti risorse:

- Finanziamenti ordinari e straordinari da parte della Camera di commercio e di altri organismi pubblici o privati;
- Eventuali quote annuali versate dagli organismi di cui all’articolo 4;
- Proventi dalla realizzazione di servizi;
- Contributi, versamenti e finanziamenti da parte di organismi pubblici o privati per la realizzazione di specifici progetti.

ARTICOLO 13 – FONDO DI DOTAZIONE

Il fondo di dotazione è costituito dalle attrezzature e dai beni mobili assegnati dalla Camera di commercio all’atto della istituzione da tutti gli altri beni successivamente acquistati dall’Azienda. Per tali beni va redatto apposito inventario.

ARTICOLO 14 - IL PERSONALE

Per il perseguimento dei propri scopi, l’Azienda può avvalersi di personale sia camerale che da assumere con il contratto di lavoro del settore commercio.

Il contingente numerico la qualifica e le specifiche professionalità dei dipendenti, sono fissate dal Consiglio di amministrazione dell’azienda.

Per le prestazioni rese dal personale camerale, Il Consiglio, stabilisce un compenso adeguato che sarà gestito in base al contratto di lavoro vigente per il personale camerale.

ARTICOLO 15 – I BILANCI

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Il Bilancio preventivo e quello di esercizio sono redatti in conformità alle disposizioni vigenti e devono essere approvati in tempo utile per l’approvazione da parte del Consiglio camerale.

Articolo 16 – Contratti

La scelta dei contraenti e la stipula dei contratti avviene secondo le norme del diritto privato.

I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo inferiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia sono ispirati a criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati, la trasparenza nella scelta dei contraenti e la parità di trattamento tra i contraenti stessi.

I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo superiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di

recepimento delle direttive comunitarie in materia sono regolati in conformità alle relative disposizioni.

Articolo 17- Libri e registri obbligatori

Presso l'Azienda sono tenuti i libri e registri obbligatori sezionali, bollati e vidimati secondo le vigenti disposizioni.

Articolo 18 - Vigilanza sull'Azienda

La gestione dell'Azienda è posta sotto la vigilanza della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia per accertare, in particolare l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli scopi e finalità di cui al precedente articolo 2.

ARTICOLO 19 – DURATA DELL'AZIENDA

L'Azienda ha durata illimitata e può essere soppressa in qualsiasi momento con motivata deliberazione della Giunta camerale.

In tal caso la Camera di commercio subentra in tutti i rapporti dell'Azienda esclusi quelli riferiti al personale per i quali si applicano le norme stabilite dal D. Lgs. 165/2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni

.

ARTICOLO 20 - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Il presente Statuto, può essere modificato dalla Camera di commercio, anche su proposta del Consiglio di amministrazione, con deliberazione della Giunta camerale.

ARTICOLO 21 – NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme vigenti concernenti le aziende speciali delle Camere di commercio e le norme del codice civile.